

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 19 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente e legale rappresentante Soc. US Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA' US SAMPDORIA SpA (nota n. 4705/698 pf07-08/SP/ma del 9.5.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 9.5.2008 nei confronti di RICCARDO GARRONE (Presidente e legale rappresentante Soc. US Sampdoria SpA) e della Soc.' US SAMPDORIA SpA per rispondere, rispettivamente, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, CGS in relazione al par. 2.3, quarto capoverso, criteri C, del Manuale per l'ottenimento della licenza UEFA vigente all'epoca dei fatti;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, con istanza del 18.9.2008, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS (pena base: per il Garrone ammenda di € 1.000,00 ridotta a € 700,00 e per la Soc. Sampdoria ammenda di € 1.500,00 ridotta a € 1.000,00);

considerato che in calce a tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 700,00 a Riccardo Garrone;

ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Sampdoria.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.

(340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente e Legale rappresentante Soc. Parma Football Club SpA) E

DELLA SOCIETA' PARMA FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 6088/697 07-08/SP/cm del 26.6.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 9.5.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione. Tommaso Ghirardi, Presidente della Soc. Parma per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso, criteri C, del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" (versione 1.2. del novembre 2005 vigente all'epoca, oggi trasfuso nell'art. 10.3 della versione 2.0), nonché la Soc. Parma per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 21.5.2007, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte del Club del criterio infrastrutturale "C" del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I. 22 C (spettatori disabili), con lettera del 21.5.2007 indicava alla società ligure nel 15.9.2007 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Successivamente, nella riunione del 23.1.2008, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che i posti riservati ai disabili non deambulanti risultavano 36 invece che 92.

Conseguentemente, la Commissione deliberava, in ossequio al disposto di cui al paragrafo 2.3, IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza (lettera del 25.1.2008).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si eccepisce, in primo luogo, l'insussistenza della violazione del criterio previsto dal paragrafo I.22.C del Manuale e, in secondo luogo, il difetto di responsabilità. Di conseguenza, si conclude con una richiesta di proscioglimento.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 sia per Tommaso Ghirardi sia per la Soc. Parma per responsabilità diretta.

È comparso altresì il difensore della Soc. Parma il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 21.5.2007, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.22 C (spettatori disabili) e con lettera del 21.5.2007 ha indicato nel 15/9/2007 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Successivamente, nella riunione del 32.1.2008, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti.

Questo comportamento integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club".

Quest'ultimo, infatti, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari.

Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi.

Il caso *de quo* inerisce la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch'essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento agli Organi della giustizia sportiva per applicazione di un'ammenda in caso di persistente inadempimento.

Rileva questa Commissione che, nel caso in esame, il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la Società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione.

Infatti, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Parma sono insufficienti.

Non possono trovare le considerazioni difensive in merito alla presunta assenza di responsabilità, per difetto di colpa in capo ai deferiti ricollegabile alla circostanza che lo stadio non risultava essere di proprietà del medesimo sodalizio sportivo, né quelle concernenti la circostanza che, all'epoca dei fatti, il Ghirardi non era Presidente, non rilevando il profilo soggettivo, ma quello oggettivo relativo all'organo della Società

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a Tommaso Ghirardi e quella dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. Parma FC SpA.

(344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BUDEL (calciatore Soc. Empoli Football Club SpA) E DELLA SOCIETA' EMPOLI FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 5388/776 pf07-08/SP/blp del 9.6.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 9 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Budel Alessandro, calciatore della Società Empoli Football Club SpA, e la Società Empoli Football Club SpA, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del CGS per avere espresso giudizi lesivi dell'onore e della reputazione della Società Cagliari Calcio SpA e del suo Presidente sig. Cellino Massimo, mentre la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS e dell'art. 5, comma 2, del CGS.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il sig. Budel Alessandro ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si eccepisce l'insussistenza della violazione ascritta.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per entrambi.

E' comparso altresì il difensore del sig. Budel Alessandro, il quale, riportandosi alla memoria, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del calciatore, sig. Budel Alessandro riportate nell'articolo pubblicato sul sito web www.tuttomercatoweb.com dell'8 febbraio 2008, sono censurabili.

Infatti, il sig. Budel, come tra l'altro dallo stesso ammesso, anche se parzialmente, ha usato, nell'intervista per cui è procedimento, giudizi ed espressioni lesive della reputazione di un tesserato e di una società quali, ad esempio: "A Cagliari secondo me ci sono state diverse situazioni gestite molto male. Colpa della Società. Il Presidente non ha di certo facilitato la situazione." – " Basti pensare al caso Foggia–Marchini, questo è uno dei problemi. E' stato gestito male.... Sono stati incapaci di gestire la situazione. L'hanno danneggiato a livello d'immagine, ed anche Foggia non ne è uscito tranquillo.... La società ha fatto più danni che altro comportandosi in questo modo...".

E ancora a proposito degli allenatori a Cagliari: "Anche qui il problema è il rapporto con il Presidente... Magari un allenatore vuole fare di testa sua, è anche normale, ma questo probabilmente non va bene a Cellino."

E, infine, in merito al suo addio al Cagliari: "Chiedetelo al Presidente Cellino, è stato lui a proporre questa soluzione, l'ha voluta lui, mettendo in giro anche voci, tipo che io non volessi rimanere a Cagliari perché avevo paura di non salvarmi. Probabilmente mi ha fatto pagare anche la stessa amicizia con Marchini".

Tali affermazioni travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Budel Alessandro, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto del tenore delle affermazioni fatte, appaiono quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ad Alessandro Budel ed € 1.000,00 (mille/00) per la Società Empoli Football Club SpA .

(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 2389/695 pf07-08/SP/en del 29.1.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 29 gennaio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Blasi Luigi Vito, Presidente Taranto Sport Srl e la Società Taranto Sport Srl, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 5 commi 1, del CGS per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, riportate dal quotidiani " Corriere dello Sport" del 25 gennaio 2008, pag 23, riguardanti una decisione della Corte di Giustizia Federale che ha respinto il ricorso del Taranto contro lo 0-3 inflitto dal Giudice Sportivo della LPSC in relazione all'incontro Taranto-Massese dell'11 novembre 2007 e la Società Taranto Sport a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al proprio Presidente.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di € 40.000,00 e dell'inibizione per mesi uno al Presidente Blasi e di quella dell'ammenda di € 40.000,00 per la Società Taranto Sport.

E' comparso, altresì, il difensore delle parti, il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti in via principale ed in via subordinata per l'irrogazione della sanzione nella misura minima.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Blasi riportate dal quotidiano Corriere dello Sport del 25 gennaio 2008, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro: "Incredibile, hanno punito le vittime -noi. E hanno premiato i colpevoli, i delinquenti da stadio ." – " Ma è colpa mia, ho parlato troppo il Palazzo mi ha isolato. Mi ha messo in castigo." – " Non capisco perché siano stati utilizzati due pesi e due misure. Vuol dire che la Lega di A e B funziona, la Lega di C evidentemente no. La mia è una constatazione amara, so già che mi costerà cara perché il Palazzo è così, vendicativo. In una condizione del genere mi viene solo voglia di ritirare la squadra dal campionato o comunque mandare tutto al diavolo" - travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Blasi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) e l'inibizione per mesi uno al Presidente Luigi Vito Blasi e l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Società Taranto Sport Srl.

(257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente Soc. Taranto Sport Srl), GENNARO CESARE URSINI (Responsabile organizzativo Soc. Taranto Sport Srl), VITTORIO GALIGANI (già Direttore generale Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 3183/690 pf07-08/SP/en del 17.3.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 17 marzo 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Blasi Luigi Vito, Presidente Taranto Sport Srl, il sig. Ursini Gennaro Cesare, responsabile organizzativo della Soc. Taranto Sport, il sig. Galigani Vittorio, già D.G. della Soc. Taranto Sport e la Società Taranto Sport Srl., per rispondere:

i primi tre della violazione di cui all'art. 1 commi 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni Amministrative ed Organizzative della Lega Professionisti serie C sottoscritte in data 14 maggio 2007; circolare LP serie C n. 17 del 28 ottobre 2005; CU n. 2/C del 31 luglio 2006; Circolare n. 42 del 19 aprile 2007 (norme amministrative gare Play Off e Play Out), per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo permesso e consentito l'ingresso di almeno 13.000 spettatori, a fronte del numero limite di capienza di 9.904 autorizzato per lo stadio di Taranto;

i sigg. ri Blasi Vito Luigi e Ursini Gennaro Cesare dell'ulteriore violazione dell'art. 1 comma 3 CGS, perché seppur ritualmente convocati per il giorno 17 dicembre 2007, non si presentavano davanti al Sostituto Procuratore Federale, né comunicavano la sussistenza di alcun impedimento;

il sig. Galigani Vittorio della ulteriore violazione dell'art. 1 del CGS per aver tenuto in sede di audizione innanzi al Sostituto Procuratore Federale un comportamento non veritiero ed omissivo;

la Società Taranto Sport della violazione dell'art. 4 comma 1, 2 e 3 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati (Presidente e Dirigenti), e persone comunque addette ai servizi.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione

dell'ammenda di € 20.000,00 per la Società Taranto Sport e a quelle dell'ammenda di € 5.000,00 e dell'inibizione per otto mesi al Presidente Luigi Vito Blasi, dell'inibizione per mesi sei a Gennaro Cesare Ursini e dell'ammenda di € 5.000,00 e dell'inibizione per mesi sei a Vittorio Galigani.

E' comparso, altresì, il difensore delle parti, il quale ha concluso per il proscioglimento dei dirigenti e il minimo edittale per la Società dallo stesso assistita.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, acquisiti anche in via formale presso la Questura di Taranto, nonché articoli di stampa, oltre alle notizie trasmesse dall'emittente privata "Studio 100 TV" e alle dichiarazioni rese dal DG Galigani, che il Presidente della Taranto Sport, Blasi Luigi, congiuntamente al Responsabile Organizzativo Ursini Gennaro e al DG Galigani Vittorio, aveva posto in essere iniziative finalizzate a permettere l'ingresso alla gara ad almeno 3.000 spettatori in numero superiore al consentito, i quali avevano occupato settori non autorizzati, in spregio alle norme e disposizioni vigenti e al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti collegati alla manifestazione organizzata e gestita dalla Lega di serie C, e ciò era stato realizzato attraverso:

- l'impiego di guardie giurate in numero inferiore a quello delle altre gare casa;
- il mancato annullamento dei ticket;
- il ritardo nell'inviare in servizio sia le guardie giurate che il personale addetto allo strappo dei biglietti;
- il comportamento ostruzionistico e non collaborativo tenuto dal DG Galigani Vittorio e dal Resp. Org. Ursini Gennaro Cesare e in particolare quello tenuto da quest'ultimo sia manifestando il suo disappunto riguardo all'annullamento dei biglietti operato dagli agenti di PS, sia avviando una violenta discussione ad uno dei varchi con il Dirigente dell'Ordine Pubblico della PS;
- accertati i comportamenti non collaborativi da parte del Presidente Blasi e del Resp. Org. Ursini Gennaro Cesare, i quali, ritualmente convocati presso l'ufficio del Procuratore Federale, non si presentavano senza addurre alcuna giustificazione a tale grave mancanza, sanzionata dal vigente CGS ;
- rilevato, inoltre il comportamento non veritiero ed omissivo, tenuto dal DG Galigani Vittorio, innanzi al Sostituto Procuratore Federale in sede di audizione, volto a coprire le gravi responsabilità della Società Taranto Sport;
- tenuto conto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Blasi, del Responsabile Organizzativo Ursini e del Direttore Generale Galigani alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di irrogare la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Società Taranto Sport Srl, dell'inibizione per mesi 8 (otto) e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al Presidente Luigi Vito Blasi, dell'inibizione per mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) a Gennaro Cesare Ursini e dell'inibizione per mesi 6 (sei) a Vittorio Galigani.

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MICHELE MODOLO E DELLA SOCIETA' AC BELLARIA IGEA MARINA (nota n. 5688/347 pf07-08/AM/en del 18.6.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 18.06.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. Modolo Michele, calciatore della società AC Bellaria Igea Marina Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, per aver adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti organi federali, nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver modificato la copia del modello di variazione di tesseramento rilasciatagli al momento del trasferimento dalla società US Triestina Calcio SpA alla società AC Bellaria Igea Marina Srl, nonché
- la società AC Bellaria Igea Marina Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il calciatore Modolo Michele, in data 28.11.2007, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale di cui all'art. 30 dello Statuto, aveva presentato esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in cui lamentava una difformità tra il modello sottoscritto dalle parti e depositato presso gli Uffici della Lega - relativo al suo trasferimento dalla società Triestina alla società Bellaria Igea Marina - e la copia del medesimo modello a lui consegnata, atteso che nel primo era prevista la cessione a titolo definitivo con accordo di compartecipazione, mentre nella seconda era prevista la cessione a titolo temporaneo.

A fondamento della propria prospettazione, lo stesso Sig. Modolo Michele aveva esibito una copia fotostatica del suddetto modello, in cui risultava barrata la voce "temporanea" relativa alla tipologia della cessione di contratto.

Inoltre, le persone sentite nel corso delle audizioni effettuate dai Collaboratori della Procura Federale, avevano tutte concordemente riferito che il Sig. Modolo Michele aveva sottoscritto il modello di variazione di tesseramento con la consapevolezza di essere trasferito in via definitiva alla società AC Bellaria Igea Marina.

Peraltro, le stesse doglianze mosse dal Sig. Modolo Michele erano già state oggetto di decisione della competente Commissione Tesseramenti, la quale aveva rigettato il reclamo sporto dallo stesso calciatore, rimettendo gli atti alla Procura Federale per accertamenti in ordine all'autenticità del modello di variazione di tesseramento.

Rilevava infine il Procuratore Federale che la decisione derivante dall'azione giudiziaria posta in essere dal Sig. Modolo Michele avrebbe potuto contrastare la suddetta decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Sig. Modolo Michele faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale deduceva che

- quanto alla contestata violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale,
 - non aveva presentato una querela, bensì una denuncia contro ignoti ancora *sub iudice*, e pertanto era erroneo il capo d'incolpazione nella parte in cui gli contestava di aver adito il Giudice Penale al fine di impugnare la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti, atteso che quest'ultima non era mai stata impugnata in alcuna sede e pertanto era divenuta definitiva;
 - in ogni caso, art. 30 dello Statuto Federale non impedisce la segnalazione alla Magistratura di fatti costituenti reato;
 - solamente la costituzione di parte civile può essere considerata come "azione" e pertanto solo essa assoggettabile alla preventiva richiesta di autorizzazione agli Organi Federali competenti;
- quanto alla contestata violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.
 - sebbene i soggetti sentiti dai Collaboratori della Procura Federale abbiano tutti concordemente riferito sulla circostanza della piena consapevolezza, da parte del Sig.

Modolo Michele, della definitività del suo trasferimento al momento della sottoscrizione del relativo modello, il Sig. Sibilla Cristian – consulente sportivo del calciatore – in una conversazione privata con il medesimo Sig. Modolo Michele – conversazione registrata su nastro e consegnata alla Procura della Repubblica procedente - aveva riferito di ricordarsi anche lui del fatto che sul modello di variazione il trasferimento era stato indicato come temporaneo;

- inoltre, la copia del modello era stata consegnata al calciatore prima del suo completamento, atteso che nella copia in possesso dell'incolpato mancano luogo e data;
- pertanto, il quadro probatorio non è univoco, contrariamente a quanto osservato dal Procuratore Federale.

Pertanto, l'incolpato chiedeva il proscioglimento in ordine alla contestata violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale, mentre, in merito alla contestata violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., chiedeva l'acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Trieste, degli atti di indagine e della trascrizione del nastro contenente la suddetta conversazione, e ciò al fine della necessaria completezza delle indagini.

La società AC Bellaria Igea Marina non faceva pervenire nei termini prescritti alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 per la Società e la sanzione della squalifica per mesi sei per il Sig. Modolo Michele.

2) I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Modolo Michele e della società AC Bellaria Igea Marina in merito alla violazione della clausola compromissoria, mentre non ritiene provata la dedotta violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale, va preliminarmente rilevato che l'operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo del tutto distinti tra loro l'ambito della giurisdizione sportiva e quello della giurisdizione ordinaria, atteso che spetta a quest'ultima accertare o meno la sussistenza dell'ipotesi di reato denunciato, mentre spetta alla prima la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati.

Ciò posto, va osservato che le persone interessate ed i fatti oggetto dell'esposto-denuncia del Sig. Modolo Michele rientravano anche nell'ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva, e pertanto lo stesso Sig. Modolo Michele avrebbe dovuto preventivamente richiedere l'autorizzazione ai competenti Organi Federali, richiesta che tuttavia non è mai stata fatta e ciò in violazione del richiamato art. 30 dello Statuto Federale.

A tal fine, Codesta Commissione osserva che nessuna rilevanza può essere attribuita alle deduzioni difensive, in quanto la clausola compromissoria sottopone ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi "giurisdizione statale", dovendosi intendere come "ricorso" qualsiasi atto che sottoponga fatti e/o avvenimenti relativi a tesserati ed ai rapporti tra tesserati – e come tali di pertinenza della Giurisdizione Sportiva - all'indagine ed alla conseguente decisione della Giurisdizione Ordinaria.

Del resto, la necessità di avere la preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi federali non avrebbe in alcun modo né inficiato i diritti specifici del Sig. Modolo Michele né il suo generale diritto-dovere di segnalare all'autorità giudiziaria fatti che possano avere rilevanza penale, tenuto altresì conto che i tempi per la richiesta di preventiva autorizzazione non avrebbero comportato alcuna decadenza in sede penale

per lo stesso Sig. Modolo Michele, trattandosi nel caso di specie di esposto-denuncia e pertanto non soggetto ad alcun termine decadenziale.

Pertanto, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal Sig. Modolo Michele integra la violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale, e di conseguenza deve affermarsi la sua responsabilità, nonché quella della società AC Bellaria Igea Marina ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla suddetta contestazione.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 CGS, appaiono essere quelle di cui al dispositivo.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., Codesta Commissione osserva che allo stato degli atti non può dirsi raggiunta la piena prova in ordine all'avvenuta modificazione di proprio pugno, da parte del calciatore, della sua copia del modello di variazione di tesseramento.

Difatti, se è pur vero che le persone sentite durante le audizioni espletate dai Collaboratori della Procura Federale hanno riferito in merito alla piena consapevolezza, da parte del Sig. Modolo Michele, della definitività del suo trasferimento al momento della sottoscrizione del relativo modello, è altrettanto vero che nessuna delle persone sentite ha riferito in merito al fatto che lo stesso calciatore abbia effettivamente modificato il modello in suo possesso.

Del resto, neanche dalla documentazione in atti può evincersi che lo stesso calciatore abbia effettivamente modificato la copia in suo possesso del modello di variazione di tesseramento, atteso altresì che *per tabulas* sembrerebbe che la copia in suo possesso - priva di data e luogo - gli sia stata consegnata addirittura prima dell'integrale compilazione del modello poi depositato in Lega.

Pertanto, allo stato degli atti, non sussiste un quadro probatorio che permetta di ritenere provata, con assoluta certezza, la contestata violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento nella parte relativa alla violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale, respinge il medesimo deferimento in ordine alla lamentata violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, e delibera di infliggere alla società AC Bellaria Igea Marina Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e al Sig. Modolo Michele la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 19 settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete